

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Al comma 1 le parole il Consiglio Comunale vengono sostituite con la parola il Comune

Viene eliminato il comma 2 e unificato al comma 1 poiché sono state modificate le competenze degli organi deliberativi. L'articolo 5 viene così riscritto :

1. 1. Il Comune delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. 2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

Articolo 13 – Avviso di accertamento

Abrogato.

Articolo 17 – Accertamento con adesione –

Vengono aggiunti i sottoriportati commi 5 e 6

- 5 5 .Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio , determinanti ai fini della definizione dell'accertamento . A cio' dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
- 6 6 .L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Articolo 19 – Riscossione

1. 1. E' stato soppresso il comma 2 che recava testualmente "Nel rispetto delle disposizione di legge in materia nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutivita' sui ruoli. "

La soppressione è dovuta in quanto, già dall'anno 2006, la procedura di formazione dei ruoli coattivi è stata sostituita dalla procedura di ingiunzione fiscale (ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910), come si evince dai regolamenti specifici di ogni tributo.

Articolo 21 – Rimborsi

Al comma 2 le parole "entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso " sono sostituite, per legge, dalle parole " entro i termini di legge".

Articolo 22 – Accertamento di crediti di modesta entità

La cifra indicata, per cui l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità, precedentemente fissata in € 16,53 (sedici/53) viene sostituita con la cifra di € 12,00 (dodici/00).

Viene inserito ex novo l' Articolo 22 bis – Versamento minimo

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 2,50 d'imposta annua.

Anche l'introduzione di questo articolo obbedisce a precise disposizioni di legge.

Articolo 23 – Interessi

Al punto a) alle parole: “ Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali” vengono aggiunte le parole “ il loro computo avverrà secondo le modalità previste dalla Legge 296 del 27/12/2006 articolo 1 comma 165.

Da ciò discende che viene abrogata l'ultima frase del medesimo articolo che recitava “Restano invariate le modalità di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi di imposta”.

Articolo 24 – Criteri di graduazione